



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **66** Reg. Delibere in data **29/12/2021**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere		X
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per le finalità indicate dall'art. 4, commi 2 e 3, del T.U.S.P.;
- che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- che le partecipazioni dirette si verificano quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- che le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'Ente tramite società o altro organismo soggetto al controllo pubblico;
- che, qualora non ricorrano le condizioni previste dal suddetto Testo Unico per il mantenimento della quota societaria, le Amministrazioni devono predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- che l'art. 20, comma 4, lett. d) del T.U.S.P. prevede anche l'alienazione delle partecipazioni delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di euro;
- che l'articolo 20 del T.U.S.P., vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e per tali ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che

producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP;

- che la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis recante "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

Rilevato che questo Ente:

- ha effettuato la prima revisione definita "straordinaria" con deliberazione consiliare n. 25 del 26.09.2017 e successivamente ha provveduto annualmente ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la revisione ordinaria delle proprie partecipate;
- ha effettuato l'ultima ricognizione delle partecipazioni (partecipazioni possedute al 31.12.2019) con deliberazione consiliare n. 60 del 29.12.2020;

Rilevato inoltre che il Comune di Ponte di Piave possiede le seguenti partecipazioni societarie, come risulta dalla scheda allegata relativa al censimento delle partecipazioni (allegato A):

- **Asco Holding Spa** (3,1453%) e relative indirette:
- Asco Piave (52%) – Asco Tlc Spa (91%) – Bim Piave Nuove Energie Srl (10%) – Alverman Srl (100% in liquidazione);

- **Piave Servizi Spa** (1,6734%) e relative indirette:
- Viveracqua Scarl (7,28%)

Rilevato che:

- per quanto riguarda la partecipata diretta Asco Holding S.p.a. la società, già dal 2019, ha provveduto alla modifica statutaria per rafforzare il c.d. controllo analogo dei comuni soci;
- per quanto riguarda le partecipazioni di Ascopiave s.p.a. attive nella vendita di energia elettrica e gas sono già state alienate alla società EstEnergy s.p.a. controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.a.;
- per quanto riguarda Asco TLC S.p.a. la controllante ha incaricato già nel dicembre 2019 degli esperti in materia legale e societaria al fine di effettuare delle valutazioni strategiche circa l'opportunità di mantenere o cedere la società;
- per quanto riguarda la partecipata diretta PIAVE SERVIZI S.p.a. l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e pertanto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Evidenziato che il Comune di Ponte di Piave, alla data del 31/12/2020, partecipa anche:

- al Consiglio di Bacino Veneto Orientale con una quota dello 0,0079% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al Consorzio Energia Veneto con una quota dello 0,09% - non compreso nella presente ricognizione;
- al Consiglio di Bacino Sinistra Piave con una quota del 2,1% - non incluso nella

presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito tra i comuni ricadenti nel bacino territoriale "Sinistra Piave" con decorrenza 4 dicembre 2014;

- al Consorzio Igiene del Territorio TV1 con una quota del 2,1% - non incluso nella presente ricognizione (tramite quest'ultima il Comune di Ponte di Piave partecipa al capitale della società SAVNO Srl che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e servizio di interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 1,26%, essendo partecipata al 60% dal Consorzio igiene territorio TV1).

Ritenuto necessario procedere con la ricognizione delle partecipate dal Comune al 31.12.2020;

Preso atto che con lettere prot. n. 17680 e n. 17681 del 10.12.2021 sono stati chiesti rispettivamente ad Asco Holding S.p.a. ed a Piave Servizi S.p.a. i dati relativi al Comune di Ponte di Piave;

Vista la scheda tecnica di Asco Holding pervenuta in data 13 dicembre 2021 e registrata al n. 17753 di protocollo e di Piave Servizi Spa pervenuta in data 21 dicembre 2021 e registrata al n. 18196 di protocollo;

Vista la relazione di Asco Holding Spa pervenuta in data 21 dicembre 2021 e registrata al n. 18183 di protocollo;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali nonché, alla lettera g, l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Visto il parere del Revisore Unico del Conto, acquisito al prot. n. 18259 in data 22.12.202;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Sindaco: relaziona brevemente come segue. Le attuali norme in vigore (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100) stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La stessa normativa individua i requisiti che le società devono possedere per potere essere partecipate dagli enti pubblici.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare la ricognizioni di tutte le Partecipazioni (dirette ed indirette) possedute al 31 dicembre dell'anno precedente per accertare il mantenimento del possesso dei requisiti delle Partecipate dal Comune. Le Partecipate che non soddisfano più i requisiti stabiliti dal D.Lgs citato devono essere oggetto di alienazione.

Il Comune di Ponte di Piave partecipa direttamente a due sole società, Asco Holding S.p.a. e Piave Servizi S.p.a., che sono le due Società verso le quali l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio . In particolare per quanto riguarda Asco

Holding sono state fatte delle scelte e ne è stato modificato lo Statuto per permettere ai Comuni soci di detenere sulla Società un controllo analogo e non più pulviscolare.

Le Società partecipate dal Comune di Ponte di Piave sono:

- le dirette Asco Holding Spa (con la quota di 3,1453%) e Piave Servizi Spa (con la quota di 1,6734%)

e le indirette di Asco Holding:

- Asco Piave (52%)
- Asco Tlc Spa (91%)
- Bim Piave Nuove Energie Srl (10%)
- Alverman Srl (100%) che è in liquidazione;

e la indiretta di Piave Servizi Spa > Viveracqua Scarl (7,28%)

Si evidenzia che Asco Holding nel dicembre 2019 ha affidato a degli esperti in materia legale e societaria l'incarico di effettuare delle valutazioni strategiche circa l'opportunità di mantenere o cedere la Partecipata indiretta Asco Tlc Spa. La Società di consulenza ha redatto una relazione da cui risulta che la soluzione migliore, anche al fine di massimizzare il valore, è la vendita delle azioni possedute mediante gara pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha rimesso ai singoli Comuni il compito di esprimersi in merito alla scelta da fare e questo Comune, al pari della maggioranza dei Comuni soci di Asco Holding, con deliberazione consiliare n. 25 del 27 luglio 2021 si è espresso per la cessione delle azioni possedute in Asco TLC.

Alla luce di quanto sopra con questa delibera vengono approvati tre allegati, l'allegato A che contiene i dati delle partecipate sia dirette che indirette, l'allegato B – scheda sullo stato di attuazione - alienazioni- che contiene i dati delle partecipate da dismettere (nel nostro caso si fa riferimento solo ad Asco TLC che sarà oggetto di approfondimento con la ricognizione da effettuare entro il 31 dicembre 2021) e l'allegato C che è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Corte di Conti - sezione delle autonomie - n. 22 del 21/12/2018 e che contiene i dati che dovranno essere trasmessi sia alla Corte dei conti che al Ministero dell'Economia e Finanze.

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvisè Tommaso Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 4 astenuti,

DELIBERA

1. di approvare l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2020, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette come risulta dalle schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni (allegato A) e la relazione sul piano di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (allegato B) che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di confermare le partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune;

3. di approvare l'allegato C), redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della sezione delle autonomie n. 22 del 21/12/2018 "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2001", contenente gli stessi dati degli allegati A) e B);

4. di incaricare il responsabile dell'area finanziaria di provvedere a tutti gli adempimenti

successivi all'adozione della presente deliberazione compresa la comunicazione al Ministero delle Economie e Finanze – Dipartimento del Tesoro ed alla Corte dei Conti sezione di controllo regionale del Veneto ai sensi delle già citate Linee Guida.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvisè Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 4 astenuti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 22/12/2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MACCARRONE DOMENICA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone